

REGOLAMENTO (CEE) N. 60/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1991

recante misure transitorie per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo⁽¹⁾, ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al suddetto meccanismo;

considerando che, per la maggior parte di questi prodotti, le disposizioni relative alla gestione di tale meccanismo rendono difficile l'importazione in Portogallo delle merci esportate da altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1991; che, fino alla prima data di rilascio dei titoli MCS, la realizzazione di queste importazioni al di fuori del meccanismo complementare applicabile agli scambi può risolvere questo problema e agevolare in tal modo il passaggio dal regime precedente a quello risultante dall'applicazione del regolamento summenzionato;

considerando che per gli stessi prodotti le disposizioni concernenti il rilascio dei titoli MCS determinano un'interruzione degli approvvigionamenti del Portogallo all'inizio del 1991; che, fino alla prima data di rilascio dei titoli MCS, l'importazione senza tali titoli di prodotti esportati da altri Stati membri dopo il 31 dicembre 1990 può consentire il proseguimento degli approvvigionamenti in misura corrispondente al fabbisogno del mercato portoghese e facilitare in tal modo anche il passaggio dal regime precedente a quello risultante dall'applicazione dell'MCS; che è quindi opportuno sottoporre tali importazioni al massimale indicativo;

considerando che tutti i comitati di gestione interessati hanno espresso parere favorevole sulle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3659/90 in provenienza dagli altri Stati membri non sono soggetti all'MCS qualora:

- la dichiarazione di esportazione sia stata accettata da uno di questi Stati membri entro il 31 dicembre 1990;
- la loro importazione in Portogallo avvenga entro il 14 gennaio 1991.

Articolo 2

Fino al 14 gennaio 1991 i prodotti di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3659/90 in provenienza dagli altri Stati membri possono essere importati in Portogallo senza presentazione di un titolo MCS, anche se la condizione prevista all'articolo 1, primo trattino, non è soddisfatta.

I quantitativi importati sono soggetti al massimale indicativo e vengono contabilizzati a tal fine dalle autorità portoghesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.